



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## NUOVO CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

### BENEFICIARI

**Tutte le imprese** residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni del territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

### REQUISITO

La **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** (di qui in avanti "consumi effettivi") deve essere non inferiore a 3% o, in alternativa, la **riduzione dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento (di qui in avanti "consumi del processo target") deve essere non inferiore a 5%. Al fine di incentivare una maggiore riduzione dei consumi, sono individuate 3 Classi, alle quali corrispondono le seguenti percentuali di riduzione:

- Classe I: riduzione dei consumi effettivi almeno del 3%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 5%;
- Classe II: riduzione dei consumi effettivi almeno del 6%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 10%;
- Classe III: riduzione dei consumi effettivi almeno del 10%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 15%.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e' calcolata con riferimento ai consumi energetici **registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno **scenario controfattuale**, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

## **CREDITO 5.0**

L'agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile **a seconda della riduzione dei consumi** ottenuta **a livello di stabilimento o di processo produttivo**.

Il credito di imposta va calcolato a "scaglioni" come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

### **CLASSE I**

- Investimenti entro €2,5 milioni: 35%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 15%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 5%

### **CLASSE II**

- Investimenti entro €2,5 milioni: 40%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 20%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 10%

### **CLASSE III**

- Investimenti entro €2,5 milioni: 45%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 25%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 15%

## **SPESE AGEVOALTE**

### **Beni Materiali e Immateriali 4.0**

Beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

#### **Altri software**

a) Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che

- Garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata;
- Introducono meccanismi di efficienza energetica;

b) Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni indicati alla lettera a).

### **Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili**

Sono agevolabili gli investimenti in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse. In riferimento all'acquisto di moduli fotovoltaici, questi devono essere prodotti all'interno di Stati Membri dell'Unione Europea e avere le seguenti caratteristiche:

- a) Un'efficienza a livello di modulo pari almeno al 21,5%;
- b) Un'efficienza a livello di cella pari almeno al 23,4%;
- c) Essere composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE e avere un'efficienza di cella pari almeno al 24%.

Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.

### **Formazione**

Le spese per la formazione sono ammissibili nel limite del 10% degli investimenti complessivamente ammissibili e nel limite massimo di €300.000.

- Spese di personale relative ai formatori;
- Costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
- Costi di servizi di consulenza direttamente connessi ai progetti di formazione;
- Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione.

### **ADEMPIMENTI**

#### **Certificazione riduzione consumi energetici**

L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attesta:

- *ex ante*: la riduzione dei consumi energetici conseguiti tramite gli investimenti;
- *ex post*: l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla valutazione *ex ante*.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per l'ottenimento delle certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo di €10.000.

#### **Certificazione revisore**

Inoltre, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo di €5.000.

## MODALITA' DI UTILIZZO CREDITO

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in **compensazione** decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie **entro la data del 31 dicembre 2025**, presentando il modello F24.

L'ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato successivamente in 5 quote annuali di pari importo

## COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL GSE

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al **Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE)**, la documentazione unitamente ad una comunicazione concernente la **descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso**.

## RECAPTURE

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti**, il credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.